

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, esprimendo quanto segue.

Sì, la socia operante priva della qualificazione professionale può effettuare trattamenti estetici e di acconciatura sotto la supervisione del responsabile tecnico.

Questo poiché l'attività lavorativa della socia operante si svolge ai sensi degli articoli sotto riportati e grazie ai quali, inoltre, è possibile conseguire la qualificazione professionale:

- art. 5, comma 2, Regolamento regionale n. 5/2016 (estetista): “Al fine di conseguire la qualificazione professionale, è consentito al dipendente, non ancora in possesso dell’attestato di qualifica di cui al precedente articolo 3, di esercitare l’attività ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere b) e c) delle l. 1/90”;

- art. 3, comma 1, lett. c), L. n. 1/90 (estetista; modalità che ricorre nel caso di specie): “La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

- c) di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista [...] seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla precedente lettera b). Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione ai corsi di cui alla lettera b)”.

Il riferimento al tempo pieno implica che il soggetto svolga unicamente l’attività di estetista. Nel caso di specie, come meglio evidenziato anche dalle norme che seguono, tuttavia il soggetto andrebbe a svolgere l’attività di estetista e di acconciatore. Quindi, poiché la formazione lavorativa comprende entrambe le attività, si deve concludere per l’acquisizione della sola qualifica di acconciatore e non anche di quella di estetista. Questo perché nella norma sotto riportata (riferita all’acconciatore) non si fa riferimento al requisito del tempo pieno nello svolgimento dell’attività qualificata.

- art. 3, commi 1, lett. b), e 3, L. n. 174/2005 (acconciatore): “Per esercitare l’attività di acconciatore è necessario conseguire un’apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria”.

Comma 3: “Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva”.

Riguardo al conseguimento della qualifica a seguito dello svolgimento di un periodo di attività lavorativa della durata di tre anni e del superamento dell'apposito esame teorico-pratico, si precisa che a queste condizioni si aggiunge la frequenza di un apposito corso di formazione teorica, per il disposto delle norme di cui sopra (art. 3, comma 1, lett. c), L. n. 1/90; art. 3, comma 1, lett. b), L. n. 174/2005).

Il requisito di accesso al corso di formazione teorica viene valutato dalla scuola.

Per quanto concerne il corso di formazione teorica per l'attività di estetista: l'art. 3, comma 1, lett. c), L. n. 1/90 rimanda alla precedente lett. b) dello stesso comma che dispone sul punto, stabilendo che “i corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, [sono] integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista”.

Sul corso di formazione teorica per l'attività di acconciatore: l'art. 3, comma 2, L. n. 174/2005 dispone che “Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro”.